

Allegato "A" all'atto n. 20792/13635

STATUTO DELLA FONDAZIONE

'OPEN OBSERVATORY OF NETWORK INTERFERENCE (OONI)

FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE''

in breve ''OONI FOUNDATION ETS''

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

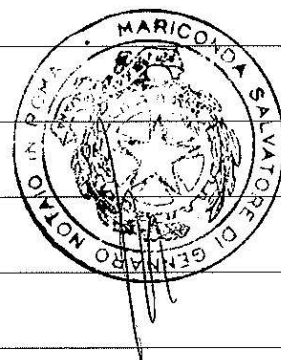
Art. 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

E' costituita, in dipendenza della trasformazione dell'Associazione ''Open Observatory of Network Interference (OONI) Ente del Terzo Settore'', una Fondazione denominata ''Open Observatory of Network Interference (OONI) Foundation Ente del Terzo Settore'', in breve ''OONI FOUNDATION ETS'' (in questo Statuto indicata, per brevità, ''Fondazione'').

Alla Fondazione si applicano le disposizioni del presente Statuto, quelle del Decreto Legislativo n. 117/2017 (c.d. ''Codice del Terzo Settore'', di seguito, in breve, ''CTS'') e, per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

La Fondazione riporta negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi della sua iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS (di seguito, in breve, ''RUNTS'').

La Fondazione non può essere sottoposta a direzione e coordinamento, o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4 del CTS



e, più genericamente, da ogni soggetto il cui controllo di un Ente del Terzo Settore sia per Legge escluso o vietato.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dal RUNTS.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, non comportando modifica statutaria, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, comunque denominate.

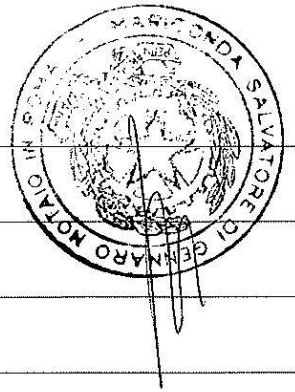
Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS, di seguito individuate.

In particolare, la Fondazione intende promuovere l'uso responsabile delle nuove tecnologie e della rete Internet e favorire l'accesso universale alle informazioni e ai dati di interesse pubblico, al fine di tutelare i diritti umani e civili, di ridurre le disuguaglianze sociali e di agevolare l'inclusione e l'inserimento di ciascun individuo



all'interno della società integrando nel suo ambito di azione l'esplorazione responsabile di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la promozione della sicurezza informatica come condizione necessaria per una rete Internet più sicura per tutti.

La Fondazione, inoltre, intende garantire che le nuove tecnologie siano sviluppate senza ledere i diritti dell'uomo ed eticamente e che l'accesso ai benefici ottenibili con il loro utilizzo sia distribuito con equità.

La Fondazione, infine, adotta un approccio etico nei confronti dell'ecologia, impegnandosi a minimizzare l'impatto negativo delle attività umane sull'ambiente e sull'ecosistema naturale, considerando tale impegno come un valore intrinseco che guida tutte le sue iniziative. Questo orientamento etico si riflette nell'innovazione sociale secondo criteri di giustizia, promuove lo sviluppo di pratiche di apertura e riuso dei dati e dei software (c.d. 'open source', 'open data', 'open science') e di tutela dei beni comuni digitali (c.d. 'digital commons').

Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del CTS:

- **lettera d)**, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

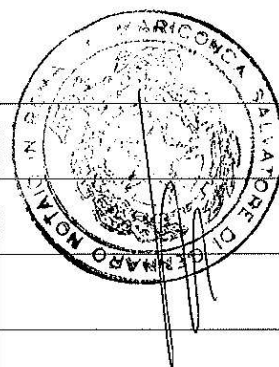
	- lettera e), interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali;	
	- lettera h), ricerca scientifica di particolare interesse	
	sociale;	
	- lettera i), organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato	
	e delle attività di interesse generale;	
	- lett. w), promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale.	
	A titolo esemplificativo, la Fondazione:	
	- conduce ricerche e analisi sulle implicazioni delle	
	tecnologie digitali sui diritti umani, sulla giustizia	
	sociale e sulla partecipazione democratica;	
	- produce e promuove l'uso degli 'open data' al fine di	
	favorire la trasparenza e fornire informazioni alle	
	organizzazioni della società civile e ai cittadini per il	
	monitoraggio e la valutazione sistematica di fenomeni	
	potenzialmente lesivi dei diritti umani e per la ricerca	
	scientifica;	
	- promuove pratiche di apertura dei dati nei settori chiave	

per i diritti umani;

- produce e promuove lo sviluppo di software liberi, anche in collaborazione con altre organizzazioni e comunità impegnate negli stessi settori di attività;
- promuove la diffusione della conoscenza delle tecnologie digitali e delle loro implicazioni nel campo dei diritti umani, della giustizia sociale e della partecipazione democratica, anche attraverso l'organizzazione di eventi pubblici, seminari, conferenze, campagne informative e attività di formazione, anche da remoto;
- monitora l'uso delle tecnologie digitali con particolare riferimento agli strumenti di censura e/o di sorveglianza su Internet da parte di governi, aziende e organizzazioni internazionali, al fine di prevenire la violazioni dei diritti umani e di promuovere la trasparenza, la responsabilità e la giustizia sociale;
- collabora con altre organizzazioni e comunità a livello nazionale e internazionale, per costruire una rete in grado di intervenire efficacemente nei predetti settori.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale previamente individuate che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, primo comma, del CTS.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta



fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni dell'art. 7 del CTS e dei relativi Decreti attuativi.

Nel rispetto dei limiti di Legge, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, societaria e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

TITOLO II

COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - I Soci Fondatori e i Fondatori Successivi

Sono **Soci Fondatori** gli Associati della Associazione "Open Observatory of Network Interference (OONI) Ente del Terzo Settore" al momento della sua trasformazione in Fondazione.

I **Soci Fondatori** sono, di diritto, membri del Consiglio di Amministrazione; insieme agli eventuali **Fondatori Successivi** compongono il Collegio dei Fondatori.

Possono divenire **Fondatori Successivi**, con delibera del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e quelle giuridiche che facciano donazioni per il raggiungimento delle finalità della Fondazione nella misura indicata dal Collegio dei Fondatori ovvero si impegnino, con significativa continuità, a svolgere attività nell'interesse della Fondazione, essendo anche disposte ad assumere cariche

di alta responsabilità.

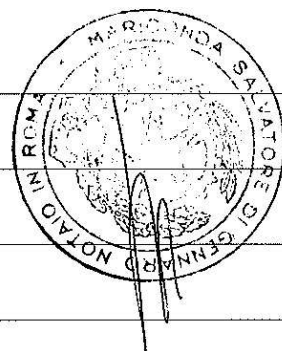
Nel caso in cui nel corso della vita della Fondazione dovesse rimanere in carica un solo componente del Collegio dei Fondatori, questi ha l'obbligo di ricostituire, tempestivamente, la sua pluralità.

Ove venissero a mancare contemporaneamente tutti i componenti del Collegio dei Fondatori, l'erede più prossimo maggiore di età di ciascuno dei Soci Fondatori acquisisce di diritto la qualifica di Fondatore Successivi.

La qualifica di Socio Fondatore e di Fondatore Successivo si perde per:

- decesso, per le persone fisiche, scioglimento o estinzione, per quelle giuridiche;
- dimissioni volontarie;
- esclusione.

L'esclusione è decisa dal Collegio dei Fondatori all'unanimità dei suoi componenti, senza che il soggetto interessato possa votare, e richiede il voto favorevole dell'Organo di controllo. La delibera di esclusione, motivata dal grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri assunti a mente del presente Statuto ed in generale della normativa applicabile, deve essere preceduta dalla preventiva audizione, anche in forma scritta, delle controdeduzioni ai rilievi in contestazione presentate dal soggetto di cui si decide l'estromissione dal Consiglio dei



Fondatori.

Art. 6 - I Sostenitori istituzionali

I Sostenitori istituzionali partecipano al conseguimento delle finalità della Fondazione con un contributo volontario, anche di tipo operativo, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore istituzionale si ottiene previa domanda da presentare al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro sessanta giorni motivando l'eventuale rifiuto, avverso il quale non è ammesso reclamo, o accettando l'invito formulato dal Consiglio stesso.

La qualifica si perde per:

- decesso per le persone fisiche, scioglimento o estinzione, per quelle giuridiche;
- dimissioni volontarie;
- decadenza, per perdita dei requisiti per l'ammissione o per inadempimento dagli impegni assunti verso la Fondazione, o esclusione per gravi motivi, deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno efficacia immediata, fermi restando gli impegni assunti, non ancora adempiuti, dal soggetto interessato.

I Sostenitori istituzionali possono formare e/o aderire al Comitato dei Sostenitori istituzionali, che ha funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione e che può

candidare un suo rappresentante al Consiglio di Amministrazione.

Con apposito Regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce gli specifici requisiti, le procedure di acquisizione e di cessazione dalla qualifica, nonché i diritti e gli obblighi dei Sostenitori istituzionali ed il funzionamento del Comitato.

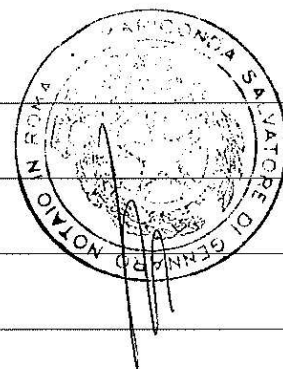
Art. 7 - Volontari

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può avvalersi, oltre che di lavoratori dipendenti, collaboratori, professionisti, etc., anche di volontari, ovvero di soggetti che, per libera scelta, svolgono la propria attività in favore della medesima, mettendo a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto e per esclusive finalità solidaristiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, anche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti dallo stesso stabiliti, conformemente alle disposizioni dell'art. 17 del CTS.

I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposto



Registro.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

TITOLO III

PATRIMONIO-ESERCIZI SOCIALI E BILANCI-LIBRI E REGISTRI

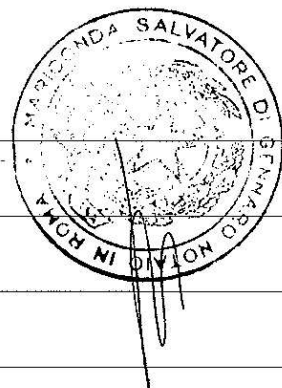
Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il patrimonio iniziale è formato dalle risorse della Associazione "Open Observatory of Network Interference (OONI) Ente del Terzo Settore" al momento della trasformazione in Fondazione.

Il fondo di dotazione ed il fondo di gestione si incrementano con:

- ulteriori contribuzioni dei Soci Fondatori e/o dei Fondatori Successivi;
- disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi, comunque denominati, incluse le liberalità dei Sostenitori istituzionali;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- gli avanzi di gestione;
- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione.



Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento delle descritte finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate, ai Soci Fondatori, ai Fondatori Successivi, ai Sostenitori istituzionali, ai lavoratori, ai collaboratori, ai Consiglieri e agli altri componenti degli Organi della Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la stessa.

Il patrimonio è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività nel tempo.

Sussistendo le condizioni di Legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex art. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 9 - Esercizio finanziario e Bilanci

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1°

gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario deve essere redatto un Bilancio consuntivo da depositare nel RUNTS secondo i termini di Legge, nonché quello Sociale, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o per scelta del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta del Collegio dei Fondatori.

La Fondazione tiene le scritture contabili richieste dalla normativa vigente in relazione alle attività complessivamente svolte.

Articolo 10 - Libri e Registri della Fondazione

La Fondazione redige e aggiorna:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Registro dei Volontari non occasionali.

Il Libro delle determinate dell'Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso Organo.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

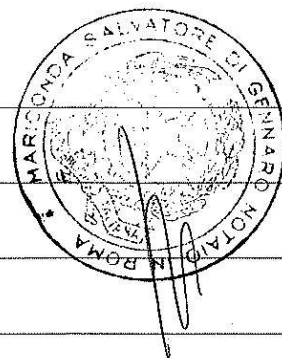
Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in breve,

'Presidente')) e il Vice Presidente, ove nominato;

- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.



Art. 12 - Disposizioni comuni

In ciascuna delle riunioni degli organi collegiali della Fondazione è ammesso l'intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, dovrà essere consentito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolarne lo svolgimento, di far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e di trasmettere documentazione, sempre in tempo reale.

La Fondazione adotta nelle riunioni e nella documentazione amministrativa la lingua inglese, provvedendo alla traduzione in italiano dei contenuti ai fini degli adempimenti di Legge e nel rispetto della normativa

applicabile.

Art. 13 - Il Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è l'organo di indirizzo della Fondazione rispetto alle sue finalità e di verifica dei risultati conseguiti con le attività realizzate.

Il Collegio dei Fondatori elegge ogni tre anni tra i suoi componenti il Presidente, scegliendolo tra i Soci Fondatori se presenti; il Presidente del Collegio dei Fondatori è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio dei Fondatori compete:

- la nomina dei Fondatori Successivi, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal precedente art. 5;
- l'esclusione di uno dei suoi componenti;
- la nomina dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, con potere di revoca;
- la nomina del Segretario Generale, ove lo ritenesse opportuno, potendolo anche revocare;
- la nomina dell'Organo di controllo;
- la nomina del Revisore legale o della Società di revisione, ove richiesto dalla Legge, o per sua scelta;
- la modifica dello Statuto, la delibera in merito alla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della Fondazione;
- l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quello Sociale, ove questo sia stato predisposto;

- l'approvazione di eventuali Regolamenti interni.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, previo avviso di convocazione trasmesso via posta elettronica almeno cinque giorni prima, ridotti a due in caso di urgenza, contenente gli argomenti da trattare, la data, l'ora fissata per la riunione, il luogo e/o la modalità di collegamento.

Ad eccezione dei casi espressamente previsti, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto concorde della maggioranza dei votanti.

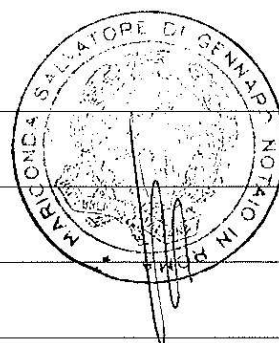
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Come previsto al precedente art. 5, è richiesta l'unanimità del Collegio dei Fondatori ed il parere favorevole dell'Organo di controllo per deliberare l'esclusione di uno dei suoi componenti.

La delibera sulla:

- attribuzione della qualifica di Fondatore Successivo;
- modifica del presente Statuto;
- trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della Fondazione,

richiede il voto favorevole di tre quarti dei componenti del Collegio dei Fondatori e comunque il parere favorevole dei



Soci Fondatori, ove presenti.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri da 3 (tre) a 7 (sette), compreso il Presidente, secondo quanto determinato dal Collegio dei Fondatori al momento della nomina. I Soci Fondatori sono Consiglieri di diritto salvo rinuncia anche per singoli mandati.

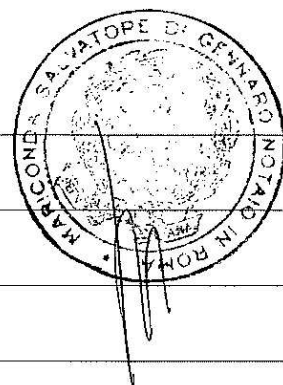
I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio rispetto a quello della propria nomina, salvo dimissioni o revoca, e possono essere riconfermati.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate, di gestione ordinaria e straordinaria della stessa e di organizzazione delle sue attività finalizzate al conseguimento degli scopi previamente individuati.

Si applica ai Consiglieri l'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dal CTS, ha il potere di:

- stabilire il piano annuale delle attività della Fondazione;
- predisporre il Bilancio consuntivo e quello Sociale, ove



obbligatorio per Legge o per scelta, da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione;

- redigere eventuali Regolamenti interni;
- stabilire il contributo dovuto dai Sostenitori istituzionali;
- formulare al Collegio dei Fondatori proposte per la revisione del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la modalità di partecipazione, da trasmettere ai Consiglieri e all'Organo di controllo con sistemi che ne assicurino la ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, termine che in caso di urgenza può essere ridotto a due.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Delle sedute del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, ove

nominato, o dal soggetto a ciò incaricato, e trascritto nell'apposito Libro.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare all'attività del Consiglio di Amministrazione in modo attivo e personale.

Ciascun Consigliere deve evitare di agire in conflitto di interessi con la Fondazione; al verificarsi di tale caso, il Consigliere interessato deve darne tempestivo avviso al Consiglio, astenendosi dall'esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 15 - Il Presidente ed il Vice Presidente

Riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio dei Fondatori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce, nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di sua assenza, o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, ove

nominato, o dal Consigliere a ciò delegato dal Presidente medesimo.

Il Vice Presidente, scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, lo sostituisce nelle proprie attribuzioni nel caso di sua impossibilità. L'agire del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Il Segretario Generale

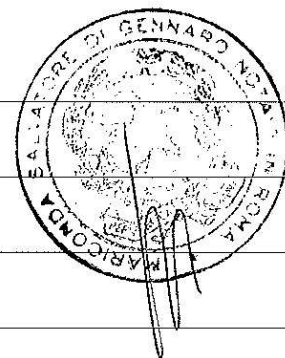
Il Segretario Generale, ove nominato, è scelto dal Collegio dei Fondatori anche esternamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione ed esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

Al Segretario Generale possono essere attribuiti ulteriori poteri comunque finalizzati all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

La carica del Segretario Generale ha durata triennale, con possibilità di conferma.

Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto



esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - L'Organo di Controllo

La Fondazione ha un Organo di Controllo monocratico il cui componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio a partire da quello in cui è stato nominato e può essere confermato.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della normativa applicabile e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6, 7 e 8 del CTS; - attesta che il Bilancio Sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; - può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni, o su determinati affari.

E' necessario il parere favorevole dell'Organo di controllo, oltre a quello del Collegio dei Fondatori, per deliberare l'esclusione di uno dei suoi componenti.

Qualora all'Organo di Controllo sia attribuita anche la revisione legale dei conti, il Controllore deve essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, oppure per volontà del Collegio dei Fondatori, qualora tale funzione non sia attribuita all'Organo di controllo, la revisione legale sarà affidata ad un Revisore legale dei conti, o ad una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

La durata dell'incarico è stabilita al momento della nomina, così come il relativo compenso.

L'incarico può essere confermato nel tempo allo stesso Revisore legale o alla medesima Società di revisione legale.

TITOLO V

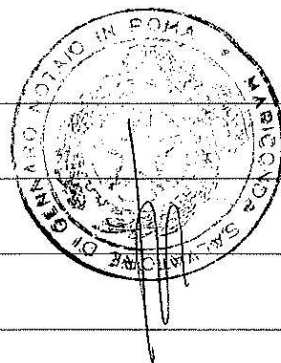
MODIFICA STATUTARIA-ESTINZIONE-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 19 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto della Fondazione può essere modificato dal Collegio dei Fondatori a mente dell'art. 13, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione, costituita senza limitazioni di durata, si



estingue con delibera del Collegio dei Fondatori se lo scopo della stessa sia divenuto impossibile, o se il patrimonio risulti insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo sarà destinato - secondo le indicazioni del Collegio dei Fondatori o, ove non espresse, di quelle del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal CTS e dai relativi Decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.ti: Arturo BUZZOLAN FILASTO'

Salvatore MARICONDA, Notaio

=====

=====

=====